

Statuto
dell'Associazione Panificatori - Panificatori Pasticceri ed affini
di Milano, Monza e Brianza e Province

Titolo I

Art. 1 - Costituzione

L'attività dell'Associazione Panificatori - Panificatori Pasticceri ed affini, Organizzazione locale di categoria senza fini di lucro, non aderente ad alcun partito politico, costituita il 10 settembre 1945 rogito dr. Guido Notari di Milano, modificato con atto del 30 marzo 1977 redatto dal Notaio Renzo Rosi di Milano, n°99834/4940 di repertorio e altresì modificato con atto del 20 marzo 1995 Notaio dr. Pasquale Matarrese n°69152 di repertorio, e modificato ulteriormente con atto Notaio Pasquale Matarrese in data 23 gennaio 2006 rep.n. 106574/20388, è regolata dal presente Statuto.

L'Associazione aderisce all'Unione del Commercio, del Turismo dei Servizi e delle Professioni della Provincia di Milano ai sensi dell'art.3 dello statuto della stessa Unione, di cui condivide ed accetta i dispositivi, i principi ispiratori e le regole di comportamento; può, altresì, aderire ad Organizzazioni di categoria Provinciali, Nazionali ed Internazionali, che abbiano finalità compatibili con quelle dell'Associazione e dell'Unione CTSP di Milano.

Art. 2 - Scopi

L'Associazione, in conformità agli interessi dell'Unione, ha lo scopo di rappresentare gli associati nei confronti delle Istituzioni, Organi, Associazioni, Enti ed Uffici sia pubblici che privati e di tutelarne gli interessi generali nonché le correlative attività commerciali e/o produttive, eventualmente in unione ad altre attività che presentino collegamenti con carattere di complementarietà con le stesse, quali attività di utilità e solidarietà sociale, anche in applicazione del principio di sussidiarietà.

A tal fine essa, avvalendosi, oltre che delle strutture interne, anche delle strutture e dei servizi dell'Unione CTSP di Milano, ha la facoltà di:

- a) stipulare contratti di lavoro e ogni altro accordo collettivo, rappresentando sindacalmente gli associati;
- b) studiare e dibattere problemi d'interesse generale degli associati ed intervenire per la soluzione di quelle problematiche che, a parere degli Organi Associativi, vengono considerati meritevoli di intervento, anche su specifiche istanze dei singoli associati;
- c) assumere iniziative di rappresentanza o assistenza dei soci circa temi, adempimenti e obblighi in materia previdenziale e assistenziale, assicurandone il perseguimento anche mediante organizzazioni interne o esterne alla sua struttura;
- d) promuovere, realizzare e partecipare a studi, pubblicazioni tese ad approfondire i problemi della professione, diffondere notizie utili al miglioramento della produzione, delle condizioni generali di lavoro e delle caratteristiche dei prodotti d'interesse della categoria;
- e) curare, proporre, realizzare in ambito locale, qualsiasi iniziativa utile al potenziamento e alla qualificazione della categoria; aderire ad organizzazioni esterne, eventualmente anche partecipando alle

attività proprie di queste ultime, quand'esse perseguano obiettivi non in contrasto con gli interessi della Associazione e dell'Unione CTSP di Milano;

f) esercitare funzioni eventualmente ad essa demandate da leggi, regolamenti, disposizioni di Autorità ed adempiere a tutte le funzioni e a tutti i compiti che comunque verranno assunti per deliberazione della Assemblea Generale;

g) assicurare, d'intesa con l'Unione CTSP, attraverso la gestione organizzata delle proprie risorse umane, le attività, necessarie a garantire il perseguimento delle finalità istituzionali;

h) l'Associazione promuove la formazione e l'istruzione professionale di coloro che desiderano o già si dedicano alle attività ad essa connessa. A tal scopo l'Associazione, d'intesa con l'Unione, può organizzare corsi di formazione, attività di ricerca e qualsiasi altra iniziativa intesa ad approfondire e diffondere la conoscenza;

i) l'Associazione promuove la cultura e l'arte. In particolare può promuovere ed intraprendere ogni azione diretta alla promozione, tutela, recupero, conservazione, formazione ed istruzione, studio, ricerca e documentazione della cultura e dell'arte Italiana in genere e dei beni del patrimonio artistico, storico e monumentale;

j) l) promuovere, d'intesa con l'Unione CTSP di Milano, lo sviluppo di Associazioni e Istituzioni, anche religiose, Fondazioni, in Italia o all'estero che perseguano finalità, valori e principi in armonia con quelli dell'Associazione e dell'Unione CTSP e che non abbiano funzioni di rappresentanza sindacale.

k) promuovere, organizzare, partecipare alla promozione ed organizzazione di conferenze, mostre, riunioni, esibizioni ed ogni altra cosa che possa contribuire al perseguimento degli scopi sociali.

Art. 3 - Sede

L'Associazione ha sede in Milano, presso la »Casa del Pane« negli ex Caselli Daziari di Porta Venezia, in Corso Venezia 58.

Titolo II - Composizione - Adesioni ed obblighi - Rinuncia - Decadenza ed Esclusione

Art. 4 - Composizione

Può far parte della Associazione chiunque eserciti l'attività di Panificazione, purché debitamente autorizzato secondo le leggi vigenti e/o sia in possesso dell'eventuale autorizzazione al commercio dei relativi prodotti derivanti ed affini, ivi compreso il commercio dei prodotti prevalentemente autorizzati per la vendita e il consumo umano. Possono altresì acquisire la qualità di socio le società e imprese familiari costituite ed esercenti le attività sopra indicate.

Ne fa parte di diritto il Presidente della Associazione quando eletto a norma dell'art. 25.

Art. 5 - Adesione

Possono acquisire la qualità di socio tutti coloro che, avendo i requisiti previsti dall'art. 4, facciano esplicita domanda scritta, impegnandosi a versare il contributo associativo annuale determinato dall'Unione e ratificato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ha completa discrezionalità sulle ammissioni del richiedente. La sua deliberazione è appellabile nelle forme di legge.

Non possono essere soci i minori, esclusi gli emancipati, gli interdetti, i falliti, i colpiti da condanne penali per reati comuni che non abbiano ottenuto la riabilitazione e coloro che, sebbene non falliti, abbiano notoriamente mancato ai propri impegni commerciali e siano in contrasto con lo Statuto e i deliberati assembleari.

Art. 6 - Durata della adesione e recesso

L'adesione ha durata per l'anno in corso e per quello successivo e si intende tacitamente rinnovata di biennio in biennio salvo disdetta da darsi con un preavviso di tre mesi prima di ciascuna scadenza.

L'associato può recedere in qualunque momento; in ogni caso il recesso avrà efficacia al termine dell'esercizio in corso. La volontà di recesso dovrà essere comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 30 giugno e gli associati receduti sono obbligati a corrispondere il contributo associativo maturato per il biennio.

Art. 7 - Intrasmissibilità della quota associativa e della posizione di Associato

È fatto divieto agli associati di negoziare e così di trasmettere a soggetti terzi in genere sia la propria quota che la propria posizione associativa. Non è prevista la rivalutabilità della quota.

Art. 8 - Esclusione

L'esclusione dell'associato può essere deliberata dal Consiglio Direttivo nei seguenti casi:

- a) morosità per contributi comunque dovuti; è esclusa la compensazione;
- b) per grave inosservanza degli obblighi previsti dal presente Statuto e/o nascenti dalle deliberazioni degli organi associativi;
- c) per la perdita dei presupposti per l'ammissione;
- d) per ogni causa prevista dalla legge.

La morosità si verifica quando, decorsi 90 giorni dall'intimazione di pagamento, nei modi deliberati dal Consiglio Direttivo, non pervengano alla Associazione le somme dovute. La grave inadempienza agli obblighi assunti dall'associato, così come la perdita dei presupposti, è pronunciata dal Consiglio Direttivo.

L'esclusione viene comunicata con raccomandata con avviso di ricevimento e avrà effetto decorsi trenta giorni dalla comunicazione. L'escluso deve il contributo associativo fino al 31 dicembre dell'anno nel quale l'esclusione assume efficacia. Nel caso di cessazione della qualità di socio, per qualunque causa, è escluso ogni diritto di carattere patrimoniale sul fondo sociale. Il ricorso art. 34 sospende l'efficacia del provvedimento di esclusione sino alla decisione.

Art. 9 - Diritti e Doveri dell'Associato

Gli associati hanno l'obbligo di versare il contributo associativo nella misura determinata ai sensi dell' art. 5, 1° comma. Potranno esercitare i loro diritti e fruire delle assistenze, delle attività e dei servizi dell'Associazione finché nei loro confronti non sia operata la messa in mora ai sensi dell'art. 8.

Art. 10 - Doppio inquadramento

Il contestuale inquadramento delle imprese, attraverso le Associazioni costituenti, nell'Organizzazione a carattere generale territorialmente competente ed in quella nazionale di categoria, costituisce fattore essenziale di unità organizzativa e di tutela sindacale.

Le Associazioni costituenti curano l'attuazione del doppio inquadramento per effetto del quale l'adesione all'Organizzazione territoriale comporta l'automatica e contestuale adesione a quella di categoria, e viceversa.

Titolo III - Ordinamento dell'Associazione

Art. 11 - Organi - Eleggibilità -

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) la Giunta Esecutiva;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sono elettive e gratuite.

Possono essere eletti, e una volta eletti permanere nella carica, solo coloro che sono in regola con il versamento del contributo associativo.

Assemblea Generale

Art. 12 - Attribuzioni

Sono di esclusiva competenza dell'Assemblea:

- a) l'elezione del Presidente;
- b) l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo in sede provinciale e per la metropoli di Milano nella proporzione e nel numero previsto dall'art.18;
- c) l'elezione dei componenti del Collegio dei Probiviri e del suo Presidente;
- d) l'istituzione di cariche onorarie e la loro attribuzione; l'eventuale elezione del Presidente d'Onore;
- e) l'adesione ad altri organismi;

- f) le modifiche statutarie;
- g) lo scioglimento e la messa in liquidazione della Associazione.

L'Associazione potrà inserire nell'ordine del giorno le delibere di cui alle lettere e) f) e g), previa espressa intesa con l'Unione.

Art. 13 - Composizione

L'Assemblea Generale è costituita da tutti gli associati di Milano, della Provincia di Milano e della Provincia di Monza e Brianza i quali tutti sono vincolati anche se assenti o dissenzienti dalle deliberazioni Assembleari.

È prevista l'Assemblea Locale per gli associati la cui attività esclusiva o prevalente viene svolta nel territorio della città di Milano.

A tale Assemblea saranno invitati a partecipare senza diritto di voto i capi di zona della provincia di Milano. Sono altresì previste Assemblee per gli associati la cui attività esclusiva o prevalente viene svolta nel territorio provinciale.

A tali Assemblee saranno invitati a partecipare, senza diritto di voto, i componenti della Giunta Esecutiva e i responsabili mandamentali della città di Milano. Le deliberazioni assunte dall'Assemblea Locale vincolano esclusivamente gli appartenenti a tale territorio per materia ed oggetti non rientranti nell'art.12 e comunque che non siano di competenza degli organi elencati nell'art. 11 dal presente Statuto.

Tali deliberazioni sono assunte con la maggioranza prevista per la Assemblea Generale Ordinaria.

Art. 14 - Assemblea Ordinaria e Straordinaria - Convocazione

L'Assemblea, salvo diversa comunicazione, è convocata presso la sede dell'Associazione o altra sede indicata dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Ordinaria si riunisce per obbligo statutario; la Straordinaria per deliberazione del Consiglio Direttivo, del Presidente o a richiesta di almeno un quinto degli associati diretta al Presidente espressa per raccomandata con avviso di ricevimento con indicazione delle materie da trattare. In quest'ultimo caso, l'avviso di convocazione deve essere spedito nei 60 (sessanta) giorni successivi al ricevimento della richiesta.

L'Assemblea Ordinaria è annuale e deve essere tenuta entro il mese di giugno di ogni anno; la data dell'Assemblea e il relativo ordine del giorno sono stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Ogni altra Assemblea è Straordinaria.

La convocazione sia dell'Assemblea Ordinaria che di quella Straordinaria è disposta dal Presidente - o chi ne fa le veci - mediante comunicazione diretta ovvero con avviso pubblicato sul giornale ufficiale dell'Associazione almeno dieci giorni prima di quello fissato per la convocazione, portante il luogo, il giorno e l'ora dell'Adunanza stessa, nonché l'ordine del giorno.

Nello stesso avviso può disporsi per l'eventuale seconda convocazione, se la si vuole fissare in giorno diverso.

Ove manchino disposizioni in questo senso e non si raggiunga in prima convocazione la valida costituzione dell'Assemblea per difetto del numero di presenze prescritto, trascorsa un'ora, l'Assemblea si intende riunita in seconda convocazione.

In caso di urgenza l'Assemblea Straordinaria può essere convocata almeno ventiquattro ore prima del giorno fissato per la riunione mediante modalità idonea.

Art. 15 - Diritto e modalità di voto

Ogni associato che abbia diritto di intervenire in Assemblea ha diritto ad un voto.

Il socio assente può delegare altro socio, per iscritto, a rappresentarlo nell'Assemblea. Ogni socio non può avere più di cinque deleghe. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la validità dell'intervento del socio in assemblea, sia nel caso di delega, sia nel caso di una sua posizione personale nei confronti dell'Associazione e prendere i provvedimenti opportuni.

Il voto è espresso in forma palese, per appello nominale o peralzata di mano, tenuto conto delle deleghe.

Su decisione del Presidente e/o su proposta di non meno del 10% degli aventi diritto, il voto viene espresso per scheda segreta.

Alle assemblee possono prendere parte i soci che sono in regola con il pagamento della quota associativa al 31.12 dell'anno anteriore.

Art. 16 - Valida costituzione - Maggioranza

La convocazione dell'Assemblea deve essere comunicata, con congruo anticipo, all'Unione.

L'Assemblea - sia Ordinaria che Straordinaria - è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega dei due terzi (2/3) degli associati aventi diritto di intervenire. L'Assemblea Ordinaria, in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti associati aventi il diritto di intervenire.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti e rappresentati. Per le proposte di modificazione sarà necessaria in prima convocazione della partecipazione o della presenza dei due terzi (2/3) aventi diritto al voto e il voto favorevole del cinquantun per cento (51%) degli stessi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti associati aventi il diritto di intervenire, ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in proprio o per delega.

Art. 17 - Presidente e Segretario dell'Assemblea - Scrutatori

L'Assemblea - sia Ordinaria che Straordinaria - è presieduta dal Presidente d'Onore. In sua assenza o impedimento dal Presidente, Vice Presidente Vicario o mancando entrambi, dall'altro Vice Presidente.

In loro assenza o vacanza delle suddette cariche il Presidente è designato dalla Assemblea.

Quando il Presidente non abbia chiamato all'uopo un Notaio, il Segretario dell'Assemblea è il Segretario dell'Associazione.

In sua assenza il Presidente designa il Segretario anche tra estranei.

Quando chi presiede l'Assemblea lo ritenga opportuno o qualora ne sia fatta richiesta di non meno di quindici (15) associati, l'Assemblea sceglie tra i presenti due soci con funzione di scrutatori e delegati alla firma del verbale.

Consiglio Direttivo

Art. 18 - Composizione e durata

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell'Associazione, da un rappresentante per ogni mandamento della Provincia di Milano e di Monza e Brianza e da un numero identico di rappresentanti della città di Milano, preferibilmente scelti così da rappresentare la generalità delle Zone di decentramento Amministrativo.

Il numero dei Consiglieri di Milano potrà essere aumentato qualora si ravvisi l'opportunità di una maggiore rappresentatività delle zone che registrano un numero particolarmente alto di associati.

Può far parte del Consiglio Direttivo colui che è titolare da almeno tre anni di licenza di panificazione o titolo equipollente o coloro che ai sensi dell'art.4 esercitano effettivamente da almeno tre anni attività di panificazione nella società o gruppo organizzato da impresa familiare. Possono altresì essere nominati consiglieri coloro che sono stati titolari di licenza di panificazione per l'esercizio della panificazione ovvero sono stati Presidenti o legali rappresentanti di aziende di panificazione, per un tempo consecutivo di dieci (10) anni.

I consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Entrano in carica con l'Assemblea Ordinaria che formalizza la loro nomina e scadono normalmente con quella del quarto anno successivo, salvo diversa delibera Assembleare. A parità di voti viene eletto il consigliere più anziano di età.

Qualora se ne ravvisi l'opportunità, il Consiglio, in deroga a quanto previsto al primo comma del presente articolo ma nel rispetto delle proporzioni previste tra Milano e Provincia, potrà essere integrato da un numero di componenti cooptati oppure in aggiunta anche non titolari di licenza di panificazione, non superiore a otto (8).

Verificandosi una vacanza per qualsiasi causa nel corso del quadriennio, o dopo tre assenze consecutive senza giustificato motivo, spetta al Consiglio Direttivo integrarla, cooptando nella prima riunione utile il nuovo Consigliere, per la residua durata dell'incarico. Spetta all'Assemblea Generale Ordinaria o Straordinaria immediatamente successiva ratificare la nomina o modificarla. Il membro cooptato potrà partecipare alle riunioni e ai lavori del Consiglio Direttivo a pieno titolo e, quindi, con diritto di voto anche prima della ratifica Assembleare.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni, decade se il Presidente della Associazione si dimette. In questo caso i componenti rimangono in carica sino alla Assemblea che deve essere convocata entro tre mesi, con funzioni di sola ordinaria amministrazione.

Il Presidente dell'Associazione può invitare a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, persone che non rivestano la carica di consigliere ma utili al dibattito.

Art. 19 - Attribuzioni

Spetta al Consiglio Direttivo l'amministrazione dell'Associazione nel senso più ampio, lo svolgimento di ogni azione intesa al conseguimento dei fini statutari, nonché all'applicazione delle direttive tracciate dall'Assemblea. In particolare:

- a) elegge nel suo seno i membri della Giunta Esecutiva;
- b) delibera circa la costituzione di eventuali Commissioni Consultive e ne designa i componenti anche in persone estranee agli organi dell'Associazione stabilendone le attività;
- c) ratifica il contributo associativo annuale per l'anno di riferimento di cui all'art. 5 comma 1;
- d) può delegare parte delle sue attribuzioni alla Giunta Esecutiva e al Presidente con delibera.

Art. 20 - Convocazione - Deliberazioni - Vice Presidenti

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente della Associazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Deve essere convocato almeno una volta ogni semestre; può essere, inoltre, convocato su richiesta scritta di almeno un terzo (1/3) dei Consiglieri con richiesta da inviare all'attenzione del Presidente presso la sede della Associazione (anche mezzo fax) recante i punti da trattare. In questo caso il Presidente convoca il Consiglio con carattere di urgenza entro otto (8) giorni dalla ricezione della richiesta.

L'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo deve essere comunicato con lettera o con altro mezzo idoneo almeno dieci (10) giorni prima di quello fissato per la riunione e portare l'indicazione del luogo (che potrà essere diverso dalla sede), giorno ed ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a tre (3) giorni diramando la convocazione con mezzi idonei.

Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e dal Presidente d'Onore.

Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente se partecipante; diversamente la deliberazione si ha per non assunta.

Il Presidente nomina tre (3) Vice Presidenti, di cui uno (1), quello Vicario, fra i Consiglieri di Milano città e gli altri fra quelli delle Provincie.

I Vice Presidenti durano in carica di regola quattro anni, possono essere revocati e sostituiti dal Presidente.

Art. 21 - Presidenza della Riunione - verbale

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente. In sua assenza o impedimento dal Vice Presidente Vicario o mancando entrambi dall'altro Vice Presidente.

In loro assenza presiede il consigliere scelto dagli altri componenti il Consiglio Direttivo.

Il Segretario dell'Associazione interviene alle riunioni, ma senza diritto di voto, con il compito di redigere il verbale. In sua assenza funge da Segretario la persona designata dal Presidente anche tra non consiglieri.

I verbali sottoscritti da chi ha presieduto e dal Segretario della riunione, saranno riportati su apposito libro e conservati agli atti dell'Associazione. Potranno essere consultati dai consiglieri. Nella prima riunione successiva se ne darà lettura per l'approvazione.

Giunta Esecutiva

Art. 22 - Composizione - Durata

La Giunta Esecutiva è costituita dal Presidente dell'Associazione nonché da otto (8) membri del Consiglio Direttivo di cui quattro (4) eletti dai consiglieri della Provincia.

I Vice Presidenti sono di diritto membri di Giunta e fanno parte degli otto (8) membri previsti.

Il Consiglio Direttivo, ove lo ritenesse necessario, potrà nominare altri quattro (4) membri di Giunta due (2) eletti dai Consiglieri di Milano e due (2) dai Consiglieri della Provincia.

I componenti della Giunta durano in carica quanto il Consiglio Direttivo che li ha nominati e scadono con esso. Essi sono rieleggibili.

I membri della Giunta che, senza giustificato motivo non intervengono a due (2) sedute nell'arco di dodici (12) mesi, sono dichiarati decaduti e sostituiti dal Consiglio Direttivo.

Verificandosi una o più vacanze il Consiglio Direttivo provvede alle nomine necessarie all'integrazione, per la residua durata in carica della Giunta.

Art. 23 - Attribuzioni

La Giunta Esecutiva ha il compito di:

- a) sovrintendere a tutti gli atti di ordinaria amministrazione e di gestione della Associazione;
- b) assolvere ai compiti ad essa delegati dal Consiglio Direttivo;
- c) deliberare sulle questioni di competenza del Consiglio che per ragioni di urgenza siano sottoposte al suo esame. Tali delibere dovranno essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella sua prima successiva riunione;
- d) redigere i regolamenti interni.

Art. 24 - Convocazione - Delibere

La Giunta Esecutiva si riunisce almeno quattro volte all'anno ed è convocata dal Presidente dell'Associazione; in sua vacanza viene convocata dal Vice Presidente Vicario

È convocata altresì per questioni urgenti su richiesta della maggioranza dei componenti.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera o con altro mezzo idoneo almeno sette (7) giorni prima di quello fissato per la riunione e recare l'indicazione del luogo (che potrà essere diverso dalla sede), giorno ed ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza il termine può essere ridotto a un (1) giorno diramando la convocazione con mezzi idonei.

Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

Le sedute sono presiedute dal Presidente dell'Associazione. In sua assenza o impedimento dal Vice Presidente Vicario o mancando entrambi dall'altro Vice Presidente. In loro assenza presiede un consigliere scelto dagli altri componenti della Giunta Esecutiva.

Il Segretario dell'Associazione interviene alle riunioni, ma senza diritto di voto, con il compito di redigere il verbale. In sua assenza funge da segretario la persona designata dal Presidente anche tra non consiglieri.

Le riunioni saranno valide con la presenza di almeno la metà dei componenti e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente se partecipante; diversamente la deliberazione si intende non assunta.

Per motivi di opportunità, il Presidente, ovvero chi ne svolge le funzioni, può sospendere i lavori in caso di assenza di rappresentanti di Milano e/o della Provincia. In questo caso la Giunta si intende automaticamente riconvocata, presso la stessa sede alla stessa ora decorsi sette (7) giorni senza contare il giorno di prima convocazione.

Art. 25 - Verbale - Approvazione

Di ogni riunione di Giunta Esecutiva è redatto un verbale. Esso è sottoscritto da chi ha presieduto e dal Segretario dell'adunanza.

Trascritto su apposito libro viene conservato agli atti dell'Associazione.

I componenti della Giunta avranno facoltà di esaminare il libro verbali.

Nella prima riunione successiva né sarà data lettura per l'approvazione.

Art. 26. - Presidente d'Onore

Viene eletto dall'Assemblea, su designazione del Consiglio Direttivo, il quale lo nomina mediante delibera tra le persone aventi particolari meriti, per attività svolte a vantaggio della categoria, senza limite della durata in carica. Il Presidente d'Onore partecipa di diritto a tutte le riunioni degli organi associativi, con diritto di voto.

Presidente

Art. 27 - Requisiti - Durata

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Il Presidente deve essere persona proveniente dalla categoria dei panificatori e, per essere eletto, deve essere stato consigliere della Associazione Panificatori almeno per un mandato negli ultimi otto anni.

Art. 28 - Attribuzioni

Il Presidente rappresenta, ai fini del presente Statuto, l'Associazione; ha potere di firma che può delegare.

Egli convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, la Giunta Esecutiva; ne ordina e dirige i lavori.

Dà esecuzione e sovrintende all'esecuzione delle delibere degli organi medesimi. Ha compiti di promozione, iniziative e coordinamento ed adempie a tutti i compiti ed a tutte le funzioni che gli vengono delegate dai competenti Organi dell'Associazione.

In caso di urgenza può assumere i provvedimenti che ritiene necessari chiedendone poi al più presto l'approvazione e la ratifica dell'Organo competente.

Su espressa delega scritta dell'Unione, ha facoltà, inoltre, di conferire incarichi, mandati o procedure speciali a professionisti e terzi per singoli atti o serie di atti. Allo stesso compete, sentita l'Unione, di designare i rappresentanti dell'Associazione in seno ad altri organismi costituiti o costituendi, salvo il disposto dell'art. 38.

Art. 29 - Coadiuzione e deleghe

I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni. Il Presidente stabilirà continuativamente o volta per volta gli ambiti di collaborazione attribuiti a ciascuno di essi, compreso o meno l'uso della firma dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questi sarà sostituito dal Vice Presidente Vicario al quale, nell'esercizio delle sue funzioni, si intendono attribuiti gli stessi poteri del Presidente.

Art. 30- Segretario

Il Segretario dell'Associazione è nominato dall'Unione, d'intesa con il Presidente dell'Associazione.

Il Segretario è responsabile dell'ordinamento e del funzionamento degli uffici, dei servizi dell'Associazione, della conservazione dei documenti e della disciplina del personale dipendente e riferisce al Presidente dell'Associazione e al Segretario Generale dell'Unione di Milano.

Egli pertanto:

- a) adotta le disposizioni necessarie ad assicurare il regolare funzionamento degli uffici e l'efficiente prestazione dei servizi dell'Associazione;
- b) coordina il Personale;
- c) coadiuva il Presidente e i Vicepresidenti nonché gli Organi collegiali nell'espletamento delle loro attività;
- d) partecipa, con diritto di parola, ma non di voto, alle riunioni degli Organi collegiali, dei quali, salva diversa disposizione del Presidente, redige il verbale.
- e) garantisce nei confronti dell'Associazione e dell'Unione di Milano la corretta applicazione delle norme del presente Statuto e degli altri statuti e regolamenti del Sistema;
- f) opera il monitoraggio costante dello sviluppo associativo sul territorio, riferendone periodicamente al Presidente dell'Associazione ed al Segretario Generale dell'Unione di Milano.

Collegio dei Proviviri

Art. 31 - Composizione - Durata - Attribuzione

Il Collegio dei Probiviri si compone di cinque membri effettivi eletti dall'Assemblea, che designa anche il Presidente, scelti fra personalità di sicuro prestigio nei vari campi di attività, anche non appartenenti alla categoria.

I Componenti del Collegio dei Probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Non possono essere eletti coloro che siano legati all'Associazione da qualsiasi altro incarico elettivo nonché da rapporto di lavoro o professionale.

Al Collegio dei Probiviri sarà devoluta la decisione su ogni questione o controversia di cui al successivo art. 37 se le parti contendenti non intendano optare per la devoluzione della lite all'arbitro.

Al Collegio dei Probiviri potranno essere rivolte anche richieste di parere da parte degli Organi dell'Associazione.

Articolo 32 - Modalità di funzionamento

Il Collegio si autodisciplina, stabilisce i luoghi dei propri incontri, la frequenza degli stessi, la documentazione che deve essere fornita, il modo di conservazione dei propri fascicoli e dei loro emessi.

Titolo IV- Amministrazione

Art. 33 - Amministrazione e Esercizio Sociale

L'Unione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43, comma 3, del proprio statuto, amministra economicamente l'Associazione, per essa prevedendo un budget di spesa annuale per tutte le funzioni contemplate all'art. 2 e a quanto ad essi connessi.

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Titolo V - Durata - Scioglimento

Art. 34 - Durata - Cause dello scioglimento

L'Associazione ha durata a tempo indeterminato.

Lo scioglimento potrà avvenire: in forza di legge; per deliberazione dell'Assemblea; per impossibilità sopravvenuta di funzionamento.

Titolo VI - Disposizioni Generali

Art. 35 - Norme di legge

Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto si fa richiamo alle disposizioni dello statuto dell'Unione e delle leggi in materia di Associazioni non lucrative.

Art. 36 - Regolamenti

La Giunta Esecutiva, previa intesa con l'Unione, redige regolamenti interni da sottoporre all'esame ed all'approvazione del Consiglio Direttivo. Detti regolamenti, una volta approvati, disciplineranno la vita e le forme di Attività dell'Associazione.

I regolamenti hanno la stessa efficacia delle norme statutarie. Sono quindi obbligatori e vincolanti per gli associati così come gli Organi fino alla loro eventuale revoca e modifica da deliberarsi sempre da parte dell'Assemblea con maggioranza relativa.

Art. 37 - Clausola compromissoria

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli associati e la Associazione ovvero tra associati in relazione a fatti concernenti l'Associazione, l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto, ove la lite non sia stata deferita all'esame del Collegio dei Probiviri, saranno deferite dalle parti interessate al giudizio di un Collegio Arbitrale, che definirà la lite su mandato negoziale delle parti e potrà risolvere la controversia con criteri transattivi e senza formalità di procedura. Il collegio Arbitrale sarà composto da tre Arbitri, di cui due nominati da ciascuna delle parti ed il Presidente designato di comune accordo dagli altri Arbitri.

La parte più diligente comunicherà per iscritto all'altra parte il nominativo dell'Arbitro scelto, invitandola a dar comunicazione per iscritto, entro venti (20) giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, del nominativo dell'Arbitro da essa scelto.

Qualora, entro il termine suddetto, la controparte non dia la comunicazione di cui al comma precedente, l'Arbitro stesso sarà nominato, anche su ricorso di uno solo dei soggetti interessati, dal Presidente del tribunale di Milano.

Il Presidente del Collegio dovrà essere nominato dagli Arbitri nominati dalle parti entro venti (20) giorni dalla comunicazione scritta della loro nomina.

In caso di mancata accettazione di uno o più Arbitri, alla nomina e alla loro sostituzione, provvederà il Presidente del Tribunale di Milano, a richiesta anche di uno solo degli interessati.

Peraltro, laddove la controversia coinvolga più di due soggetti e i contendenti non si accordino per la nomina dei tre Arbitri secondo le procedure sopra illustrate, la designazione di tutti i componenti il Collegio Arbitrale, pur sempre in numero di tre (3), sarà riservata al Presidente del Tribunale di Milano, che provvederà ad istanza della parte più diligente.

Gli Arbitri nominati dovranno comunicare la loro accettazione entro dieci (10) giorni dalla comunicazione scritta fatta dalla parte più diligente, convenendosi che, qualora entro detto termine non intervenga l'accettazione, l'Arbitro non intende accettare.

Una volta raccolte tutte le accettazioni, il collegio arbitrale si avrà per regolarmente costituito.

La determinazione Arbitrale dovrà essere pronunciata entro centottanta (180) giorni dalla composizione del Collegio.

La determinazione del Collegio ha natura contrattuale ed è impugnabile.

La sede Arbitrale sarà Milano.

Art. 38 - Cariche Onorarie

E'prevista l'istituzione, con delibera dell'Assemblea ordinaria, di cariche sociali onorarie.

Le nomine onorarie comporteranno l'attribuzione del diritto di voto negli Organi dell'Associazione e la facoltà di esercitare specifiche funzioni, anche se esterne, in nome e per conto della Associazione.

La delibera di nomina stabilirà eventuali compiti delimitandone, volta per volta, la durata.

Titolo VII - Disposizioni Transitorie e Finali

Art. 39 - Clausole finali e transitorie

Il presente Statuto entra in vigore dal giorno della sua approvazione e dispone per l'avvenire.

Per quanto riguarda le cariche elettive, le norme ad esse riferentesi troveranno applicazione a far tempo dalla prossima Assemblea ordinaria di loro rinnovo.